

**Per Enzo.  
Studi in memoria  
di Vincenzo Matera**

a cura di  
**Lidia Capo e Antonio Ciaralli**

**Firenze University Press  
2015**

Per Enzo. Studi in memoria di Vincenzo Matera / a cura di Lidia Capo e Antonio Ciaralli – Firenze : Firenze University Press, 2015.  
(Reti Medievali E-Book ; 25)

Accesso alla versione elettronica:

<http://www.ebook.retimedievali.it>

<http://digital.casalini.it/9788866558866>

ISBN 978-88-6655-885-9 (print)

ISBN 978-88-6655-886-6 (online PDF)

ISBN 978-88-6655-887-3 (online EPUB)

Le immagini di questo volume sono fornite a colori nelle versioni on line ([www.ebook.retimedievali.it](http://www.ebook.retimedievali.it)).

#### *Certificazione scientifica delle Opere*

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul catalogo on-line della casa editrice ([www.fupress.com](http://www.fupress.com)).

#### *Consiglio editoriale Firenze University Press*

G. Nigro (Coordinatore), M.T. Bartoli, M. Boddi, R. Casalbuoni, C. Ciappei, R. Del Punta, A. Dolfi, V. Fargion, S. Ferrone, M. Garzaniti, P. Guarnieri, A. Mariani, M. Marini, A. Novelli, M.C., Torricelli, M. Verga, A. Zorzi.

CC 2015 Reti Medievali e Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze

Firenze University Press

Borgo Albizi, 28

50122 Firenze, Italy

[www.fupress.com](http://www.fupress.com)

#### *Printed in Italy*

La presente opera e gli E-Book di Reti Medievali sono rilasciati nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>).

## **Il bando come comunicazione. Esempi romani del primo Cinquecento**

di Anna Esposito

Le fonti su cui si basa il mio intervento sono sei registri contabili del fondo *Camerale I* dell'Archivio di Stato di Roma conservati nelle buste 1748 e 1749<sup>1</sup>. Costituiscono la parte più antica oggi superstite della serie chiamata *Taxae maleficiorum* e coprono gli anni 1515-1523, con ampie lacune, soprattutto per buona parte dell'anno 1519 e per gli anni 1520-1521, che mancano del tutto. Redatti da diversi notai<sup>2</sup>, i quali per conto del Governatore annotavano le sanzioni pecuniarie inflitte per i reati commessi nella città di Roma ed effettivamente riscosse (o condonate), questi registri contengono l'«introitus» e l'«exitus pecuniarum tam sigilli quam penarum exactarum per Rev. dominum p. d. Gubernatorem almae Urbis», e – per gli anni documentati – danno notizia di circa 2.500 casi giudiziari.

Solo brevi note sul contenuto di questa fonte, finora passata quasi inosservata, che ho recentemente utilizzato per un articolo pubblicato nella rivista «Roma nel Rinascimento»<sup>3</sup>. Nell'*introitus* troviamo registrate diverse informazioni sia sul reo che sulla vittima, quali il nome, talvolta lo pseudonimo, spesso il cognome, la professione, la nazionalità, quasi sempre il reato commesso, e infine l'indicazione dell'ammenda con gli importi effettivamente ver-

<sup>1</sup> Più analiticamente la b. 1748 contiene i regg. I (luglio 1515-giugno 1516); II (luglio 1517-aprile 1518); III (maggio 1518-febbraio 1519) mancante dell'*exitus*; IV (maggio 1518-febbraio 1519); V (gennaio 1522-marzo 1523); la b. 1749 contiene il reg. VI (marzo-settembre 1523) insieme ai regg. VII-XIV (aa. 1563-1583) che esulano dalla presente ricerca. In nota si citerà la busta, il registro e le carte. Tutte le citazioni sono tratte dall'*exitus*.

<sup>2</sup> Si tratta di «Bernardinus de Romena» (regg. I, II, IV), «Iohannes Girardus» (reg. III) e «Iohannes Antonius de Aquasparta» (regg. V, VI).

<sup>3</sup> Esposito, *I "Libri pecuniarum ex condemnationibus"*.

sati fino a quel momento<sup>4</sup>. È inoltre registrato l'intervento di garanti ed eventuali intercessori a favore dei rei da parte di nobili, autorità e alti esponenti del clero, che potevano determinare la remissione della pena. Infine, viene riportata la somma di denaro a saldo della pena pecuniaria dovuta per il reato compiuto. Sempre nell'*introitus* erano annotate anche le licenze per porto di armi con l'indicazione delle generalità del richiedente, la nazionalità, la professione (se *famulus*, è indicato il nome della famiglia – di solito nobile – o il prelado presso cui prestava servizio), la promessa di non offendere con le armi gli altri cittadini e spesso la somma pagata per la concessione della licenza<sup>5</sup>.

Nell'*exitus* si trova in primo luogo la registrazione del costo dell'apparato giudiziario: salari per i carnefici (3 ducati d'oro al mese, a cui si aggiungevano gratifiche di diversa entità per l'esecuzione delle pene corporali<sup>6</sup>), per l'*auditor criminalium* (10 ducati d'oro al mese); per il *sollicitator carceris* (3 ducati d'oro mensili), oltre alle spese per materiali di vario genere (funi, scale, ceppo, *cera rubea* etc.), per il loro trasporto al luogo di giustizia e per diversi servizi accessori<sup>7</sup>. In questa sezione si registrano anche i premi in denaro per coloro che avevano scoperto, e successivamente denunciato, i reati, e viene annotato anche il pagamento ai *precones* che annunciavano a voce i bandi emanati dal Governatore. Ed è proprio su quest'ultimo punto – volutamente non trattato nel saggio a cui prima accennavo –, che vorrei ora dare qualche indicazione utilizzando i dati reperiti in questa fonte, con una breve premessa d'inquadramento in materia di bandi, una fonte che – come è stato sottolineato da studi recenti – ha la «capacità (...) di porsi come espressione diretta del potere governativo e indiretta dei numerosi e variegati fenomeni sociali regolati dalle sue disposizioni»<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Oppure eventuali accordi stipulati in un secondo momento; alla somma si doveva aggiungere la tassa spettante al Governatore *ex sigillo*, che a volte doveva essere versata anche nel caso che l'imputato fosse stato dichiarato *inculpabilis*. È questo il caso di «Claudius Dureti et Petrus de Lana, detentis pro inditiis (...), relaxati quoniam pro inditiis fuerunt reperti inculpabiles» (b. 1748, reg. II, *introitus*, c. 49r).

<sup>5</sup> Ad esempio si veda b. 1748, reg. III, c. 2v, 6 maggio 1518: «Henricus Ovel, Iohannes Eisdrel Teutonicus, Nycolaus Farsinus, Franciscus de Barutis, Iacobus Alexandrinus omnes familiares r.p.d. Coradi de Manllis auditoris Rote, habuerunt licentiam portandi arma pro tempore quo stabunt in servitiis domini Coradi attento quod fuit promissum neminem offendent, duc. 30, pro sigillo carlenos 4». In questa fonte sono presenti però anche voci del tutto eterogenee, come le eredità sia di ecclesiastici sia di curiali deceduti senza eredi, oltre a notizie della più varia natura.

<sup>6</sup> Decapitazioni, impiccagioni, fustigazioni, amputazione di arti etc.

<sup>7</sup> Servizi che vanno dall'arrotare mannaie all'acquisto di indumenti e scarpe per rivestire i condannati all'impiccagione, alla pittura di scene di crimini o delle insegne papali su immobili confiscati. Sono anche segnate le spese sostenute dal *cancellarius bariselli* per pagare i *pedites* e *balistrarii* del bargello e del governatore impiegati per la cattura di criminali o per condurli sotto scorta a Roma oppure per offrire loro un pranzo per la festa dell'Assunta: si veda b. 1748, reg. II, c. 74r; reg. IV, c. 78r. Per il pranzo si veda reg. IV, c. 77v (3 settembre 1518): «Marchion expositor reverendissimi domini gubernatoris habuit duc. 4 auri de camera <et> bol. 17 expositos pro collatione peditum bariselli et gubernatoris in festo sancte Marie de mense augusti pro sero et mane».

<sup>8</sup> La citazione è tratta da Cirinei, *Bandi e giustizia criminale*, p. 82. Sull'emanazione del bando nello Stato pontificio si veda Di Sivo, *Le costituzioni e i bandi di Sisto V*, pp. 137-147.

Come ha scritto Peter Blastenbrei in un saggio sulla criminalità a Roma nel secondo Cinquecento<sup>9</sup>, nel XVI secolo c'erano due tipi di notifica nella Roma papale: la più breve, in volgare detta *grida*, che era proclamata a voce e contemporaneamente affissa, e i più lunghi *bandi*, termine sotto il quale ricadono tutte le pubblicazioni di bolle e altri atti di governo, che erano affissi solo in latino. L'affissione era compito dei *corrieri* papali ovvero dei *mandatari* dei tribunali che li emettevano. L'annuncio a voce spettava al banditore, che ne confermava l'avvenuto svolgimento anche nella versione stampata della grida, in una nota sotto il testo. L'annuncio a voce – «sono tubae premissa» da parte di almeno un trombettaie – si trova annotata per la prima volta nella bolla «Licet ea» di Innocenzo VIII del 1488<sup>10</sup>, ma è sicuramente più antica. Notifiche con squillo di tromba si potevano svolgere anche sul Campidoglio «et aliis locis publicis dictae Urbis». I luoghi consueti per l'affissione erano nel Cinquecento, come indicano le note finali della maggior parte delle bolle, i portoni della Cancelleria, quelli di San Pietro, irregolarmente quelli del Laterano, in Campo de' Fiori («in acie Campi Florae»), in Borgo, alle *valvae* della Curia che si trovava lì, e al torrione di Castel Sant'Angelo; *citazioni* e *monitori* erano appesi anche in Borgo sia alle *valvae* del tribunale che li emetteva, sia sull'abitazione dell'interessato<sup>11</sup>. Il tempo di esposizione per i *bandi* più importanti era di 15 giorni, per gli altri una settimana: dunque è evidente il carattere effimero, di breve durata che – per dirla con Armando Petrucci – «ben si accompagna alla natura amministrativa ed immediata dei testi documentari pubblici e parapubblici esposti, costituiti spesso da disposizioni temporanee»<sup>12</sup>.

Di tutte queste informazioni, i nostri registri ne forniscono poche. Non sono mai indicati i luoghi dell'annuncio a voce, né vi è alcun riferimento alle spese per la pubblicazione a stampa del bando. Troviamo invece registrati la data del pagamento ai banditori, i quali, come da norma già presente negli statuti del 1363, erano tenuti «facere bannimenta eis commissa (...) eodem die commissionis vel sequentis»<sup>13</sup>; il loro compenso (per la lettura e forse per l'affissione, ma ciò non è indicato), solo raramente il nome (in realtà in un unico caso)<sup>14</sup>, il numero di trombettaie utilizzati quando questi erano più d'uno. Ad esempio, per i bandi relativi a temi considerati della massima importanza, come quelli relativi al divieto di portare armi, i *tubicines* potevano essere anche quattro, con relativo aumento di spesa.

Il contributo veramente peculiare della nostra fonte in tema di bandi è perciò un altro. I notai che compilano i registri non mancano quasi mai di annotare il tema del bando e questo ha permesso di ricavare un discreto *dossier*

<sup>9</sup> Blastenbrei, *Zur Arbeitsweise der römischen Kriminalgerichte*, p. 454 e nota 130.

<sup>10</sup> *Bullarum diplomatum et privilegiorum*, V, p. 342.

<sup>11</sup> Blastenbrei, *Zur Arbeitsweise der römischen Kriminalgerichte*, p. 454 e nota 130.

<sup>12</sup> Petrucci, *Premessa*, p. V, citato in Cirinei, *Bandi e giustizia criminale*, p. 82.

<sup>13</sup> Re, *Statuti della città di Roma*, p. 266.

<sup>14</sup> Si tratta di «Marianus preco», che riceve 2 giuli per aver letto il bando per l'asta dei beni di Pietro Paolo da Siena; si veda b. 1748, reg. IV, c. 80v, 29 dic. 1518.

su diversi aspetti della vita pubblica (ma non solo) di Roma in anni cruciali come quelli del pontificato di Leone X e il primo anno di quello di Adriano VI, pur con la già segnalata lacuna degli anni 1519-1521. La cosa più importante però consiste nel fatto che – dall'esame dei volumi dei *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma*<sup>15</sup>, e più direttamente dall'esame delle raccolte dell'Archivio di Stato di Roma, dell'Archivio Storico del Vicariato, della Biblioteca Casanatense – risulta che non tutti i 43 bandi menzionati nella nostra fonte si sono conservati. Solo per alcuni sono riuscita a trovare un riscontro in altre testimonianze, in particolare nella corrispondenza diplomatica, nei *Diari* del Sanudo e nel libro del cerimoniere pontificio Paride de Grassi. Quindi la nostra fonte è l'unica che può far un po' di luce su questo aspetto della giustizia romana e fornire anche particolari inediti su vicende note attraverso altre fonti.

Gli argomenti trattati sono diversi: mentre una minoranza riguarda situazioni peculiari, solo tre bandi sono relativi alle monete, per la verità non molto espliciti (è indicato solo *bapnum monetarum*)<sup>16</sup> tranne uno – del 5 maggio 1516 –, che informa come «tantum valeant quatreni albi quantum nigri», ovvero la moneta spicciola per eccellenza di Roma, che nel corso del secolo XVI subì diverse variazioni di valore al ribasso<sup>17</sup>. Invece è attestato un numero significativo di disposizioni che furono emanate in occasione della pestilenza del 1522, ma soprattutto la gran parte dei bandi attiene all'ordine pubblico nella sua accezione più ampia, come avremo modo di esaminare tra breve.

Tra i bandi di carattere particolare si possono annoverare quelli strettamente attinenti alla sfera di competenza del tribunale del Governatore: così il 3 dicembre 1515 viene letto un bando dove si ordina che «si quis sciat quis dominum Tiberium auditorem domini Gubernatoris vulneravit, id manifestare debeat»; e sempre per incentivare la delazione è la grida del 24 novembre 1522 che invita «quod scientes interfectores cuiusdam Alfonsi Cohegni hispani deberent revelare»<sup>18</sup>; tra il 16 dicembre 1518 e il 5 gennaio 1519 sono registrate tre grida per la vendita all'asta dei beni confiscati ad un non meglio identificato Pietro Paolo da Siena; nell'agosto 1522 si pagano 2 giuli al banditore «pro reperiendo quendam monialem nomine Vischainam» che era fuggita dal monastero delle Convertite<sup>19</sup>. Tra il 2 e il 10 maggio 1522 sono emanati due bandi, annunciati da 2 trombettieri, «pro reperiendis bonis domini Serapice» ovvero un personaggio piuttosto noto nella corte di Leone X, che subito dopo la morte di questo pontefice – che, ricordo, avvenne il 1° dicembre 1521 – fu incarcerato per appropriazione indebita e liberato solo dopo la morte di Adriano VI. Si tratta di Giovanni Lazzaro *de Magistris*, soprannominato Serapica (ovvero zanzara) per la sua piccola statura, che era stato al servizio del card. Giovanni

<sup>15</sup> In particolare il vol. I, aa. 1234-1605, Roma 1929; e il vol. II, aa. 1233-1605, Roma 1925.

<sup>16</sup> In quello del 6 ottobre 1518 si tratta di un banno *quatrenorum expendendorum*.

<sup>17</sup> Delumeau, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, p. 182.

<sup>18</sup> b. 1748, reg. V, c. 50r.

<sup>19</sup> b. 1748, reg. V, c. 45v.

de' Medici e fin d'allora era tra i suoi più intimi confidenti. Una volta divenuto papa, Leone X lo aveva compensato largamente per i suoi servizi, nominandolo primo cameriere segreto, con la funzione di amministratore della cassa privata papale (e infatti di lui rimangono tre registri sulle entrate e uscite private di Leone X)<sup>20</sup>. Godette di straordinaria influenza ed era tanto ricco che poteva prestare soldi allo stesso pontefice. Il Pastor riferisce che a Roma si sospettava fortemente dei suoi abusi<sup>21</sup>, mentre le sintetiche informazioni della nostra fonte indicano come l'autorità giudiziaria ancora nel maggio 1522 cercasse per tutta Roma beni a lui appartenuti per confiscarglieli.

Per l'anno 1522 sono registrati ben 18 bandi, di cui una buona parte relativi alla pestilenza che era scoppiata in città, bandi che permettono di seguire con una certa precisione l'andamento del morbo. Sebbene il Pastor indichi nei primi giorni di settembre del 1522 l'inizio del flagello, in realtà l'epidemia era in crescita già da agosto, almeno dalla testimonianza del *Diario* di Giacomello de Cuttinellis, cappellano di Santa Maria Maggiore, che scrive come «a dì di quattordici de agosto nel 1522» venne portata in processione l'immagine della Vergine del Portico fino alla sua basilica «e restò la vigilia e la nocte in fino a la matina per la gran peste che era in nella città de Roma»<sup>22</sup>. Peraltro il morbo inferiva già dai primi di giugno e forse anche prima se il 20 giugno viene emanato un decreto del comune per cercare confessori, medici, infermieri e luoghi adatti ad accogliere i malati di peste stanziando a questo scopo 300 ducati<sup>23</sup>. La nostra fonte tace fino al 1° agosto, quando registra ben due bandi *ex causa pestis pro sanitate*<sup>24</sup>. I provvedimenti delle autorità divennero in seguito più pressanti perché le vittime aumentavano di giorno in giorno, come attestano le lettere degli oratori fiorentini analizzate dal Pastor<sup>25</sup>. Una lettera di Galeotto de' Medici, dell'8 settembre, rivela che Adriano VI – il quale non aveva voluto lasciare la città e che, come rivela un bando del giorno 9, aveva vietato ogni ornamento delle strade in suo onore<sup>26</sup> – aveva dato ordini rigorosi sia per l'assistenza religiosa dei malati sia per contenere il diffondersi della peste, con il divieto di vendere oggetti appartenuti ai defunti<sup>27</sup>:

<sup>20</sup> ASR, *Camerale I, Spese minute di palazzo*, regg. 1488-1490; sul reg. 1488 si veda Mercati, *Le spese private di Leone X*, pp. 99-112.

<sup>21</sup> Pastor, *Storia dei Papi*, 4/1, pp. 345-346. Pare che abitasse comunemente in Vaticano nelle vicinanze del Belvedere, dove Leone talvolta fu suo ospite; nel 1517 aveva però una casa in città nel rione Ponte nella parrocchia di San Biagio della Tinta (si veda Armellini, *Un censimento della città di Roma*, pp. 7-143, a p. 55; ripubblicato in *Habitatores in Urbe*, n. 1160).

<sup>22</sup> Coste, *Un diario inedito*, p. 278.

<sup>23</sup> Si veda *Il Liber decretorum*, p. 222, n. 152a.

<sup>24</sup> b. 1748, reg. V, c. 44v.

<sup>25</sup> Fino all'11 di settembre si contavano 36 morti al giorno: si vedano le lettere di oratori fiorentini, citate in Pastor, *Storia dei Papi*, 4/2, pp. 66-70.

<sup>26</sup> b. 1748, reg. V, c. 46v: «quod expoliarentur vie publice et non fieret rumor». La notizia trova riscontro. È noto che Adriano VI, una volta entrato a Roma, avendo saputo che si stava per costruire un arco trionfale in suo onore – dal costo di 500 ducati – ordinò che fossero subito sospesi i lavori.

<sup>27</sup> Cfr. Pastor, *Storia dei Papi*, 4/2, appendice, doc. 74, p. 699.

intendo – scrive l'oratore – Nostro Signore haver facto metter bando che alcuno pelamantello over righattier non possa sotto gravissime pene comperare alcune supelectilie di chi morissi e che tutti i preti debbino star alle loro parrocchie e visitar qualunque sentissimo esser infermo confessandoli e facendo tutte l'altre cose che a loro s'aspettono.

La notizia di questo bando è puntualmente registrata nella nostra fonte in data 9 settembre, cosa che orienta sulla breve tempistica dei pagamenti ai banditori:

pro banno contra stuffarolos et rigatterios de non aperiendo stuffas nec vendendo pannos veteres propter periculum et contra parrochianos quod debeant administrare sacramenta infirmis peste<sup>28</sup>.

Dunque da questa sintetica nota dell'*exitus* apprendiamo che anche i gestori di bagni pubblici erano coinvolti nelle misure *pro sanitate* con l'ordine di chiudere i loro esercizi a tempo indeterminato, e inoltre l'indicazione che ben quattro trombettieri erano andati a diffondere queste disposizioni in città dà l'idea della gravità del contagio e dell'urgenza di adottare le misure più idonee per arginarlo. Sempre i nostri bandi informano che ancora a fine settembre le cose non miglioravano: il 21 viene pagato un banditore «pro banno quod omnes debeant denunciare infirmos commissariis sanitatis et omnes debeant expurgare vias publicas»<sup>29</sup>. Se la corrispondenza diplomatica indica che nelle prime due settimane di ottobre i casi di morte aumentarono esponenzialmente e che neppure in novembre la peste diminuì<sup>30</sup>, dalla nostra fonte apprendiamo che alla fine di ottobre (il 25) venne emanata una grida – annunciata da quattro trombettieri – «quod infecti ire possint per Urbem cum suis signis», e che un mese dopo (il 24 novembre) questa disposizione veniva annullata con il provvedimento «quod infecti non exirent ex domibus»<sup>31</sup>. Il morbo cominciò a diminuire nella prima metà di dicembre e infatti non è più registrato nessun bando *ad hoc*. Solo in data 16 febbraio 1523 si torna sull'argomento ma per avvertire la popolazione che «si quis senserit se gravatum» dagli ufficiali deputati *super sanitatem*, avrebbe potuto fare istanza contro di loro<sup>32</sup>.

Come accennavo in precedenza, la gran parte dei provvedimenti riguardano l'ordine pubblico nella sua più ampia accezione. Prendo l'avvio da quelli relativi ai comportamenti disonesti e devianti. Questi sono rivolti in prima istanza alle donne: i tre bandi che le riguardano – registrati uno il 27 febbraio 1518 e due l'11 settembre 1522 –, insistono sostanzialmente su due punti: il divieto per le donne di andare vestite *vestimentis virilibus* – moda che in quel periodo furoreggiava non solo a Roma e non solo tra le cortigiane ma anche tra le donne sposate ed era vietata sia dalla Chiesa che dalle autorità

<sup>28</sup> b. 1748, reg. V, c. 46v.

<sup>29</sup> b. 1748, reg. V, c. 49r, 50r.

<sup>30</sup> Si veda Pastor, *Storia dei Papi*, 4/2, pp. 66-70.

<sup>31</sup> b. 1748, reg. V, c. 47r.

<sup>32</sup> *Ibidem*, c. 53r.

locali, seppure senza grandi risultati<sup>33</sup> –, e il divieto per le «mulieres inhonestas, ne portent habitum romanum»<sup>34</sup>, disposizione già presente nella legislazione suntuaria di Paolo II e riproposta in tutte le successive normative fino a Clemente VII e oltre<sup>35</sup>. Altri comportamenti sanzionati dai bandi sono i travestimenti in periodo non carnevalesco (30 dicembre 1515 e 29 novembre 1517), la bestemmia (1 febbraio 1516 e 11 settembre 1522), il gioco d'azzardo (11 settembre 1522)<sup>36</sup>.

Non c'è dubbio però che la parte del leone è costituita dalle disposizioni sull'ordine pubblico *strictu senso*, che vanno dall'allontanamento dalla città dei nullafacenti «qui nullam artem exercent neque stant ad servitia alicuius» (3 dicembre 1515 e 17 settembre 1522), ai provvedimenti contro coloro che creavano scompiglio con le sassaiole (23 giugno 1516) oppure – in tempo di carnevale – contro coloro dai quali «proiciantur ova et marangoli (11 febbraio 1519)<sup>37</sup>.

Ben otto bandi riguardano però la detenzione delle armi, uno dei punti di conflitto tra papi e popolo romano. Già presenti nel 1515 e riproposti anche negli anni seguenti (ma ricordo la lacuna dei registri per il periodo 1519-1521) con la sintetica indicazione «ne deferantur arma» – frase che lascia insolta la questione dei destinatari di questi provvedimenti –, si ripeteranno più di frequente nel periodo compreso tra la morte di papa Medici e l'incoronazione di Adriano VI, quasi un periodo di sede vacante perché – com'è noto – il nuovo pontefice arriverà a Roma quasi otto mesi dopo essere stato eletto. Sul loro contenuto possiamo però fare riferimento ad altre fonti. Dal *Diario* di Paride de Grassi sappiamo che alla metà di giugno 1521 Leone X, «cum in Urbe multae caedes et omicidia fierent», aveva decretato in concistoro «ne amplius liceat alicui arma portare», con l'approvazione di tutti i cardinali<sup>38</sup>. Significativa la reazione dei romani, com'è testimoniata dal già citato diario del cappellano Giacomello *de Cuttinellis*:

A dì 17 de junio 1521 la sanctità del Nostro Signore papa Leone X fe' uno banno tanto orebile che nisciuno portassi arme né grandi maestri né altra generazione, a pena della mano

<sup>33</sup> L'eroina dei *Ragionamenti* dell'Aretino mostra di avere un debole per gli abiti maschili e nella *Calandra* del cardinal Bibbiena, la protagonista si veste da uomo per raggiungere il suo innamorato. Non rari i cenni a questi travestimenti negli interrogatori di prostitute romane: si veda Larivalle, *La vita quotidiana delle cortigiane*, pp. 101-102.

<sup>34</sup> Nessuna donna doveva indossare l'abito tradizionale romano per andare in taverna, divieto che viene ribadito anche successivamente, seppure senza specificare quale fosse l'abito proprio di una prostituta. Sull'abito tradizionale delle matrone romane, che – proprio perché s'erano «messe in panni» (questa è l'espressione comunemente usata) – erano facilmente riconoscibili, abbiamo informazioni un po' da tutte le normative ma in particolare da quella di Clemente VII, dove l'insistenza sull'uso dell'abito antico è determinata dal fatto che a quel tempo, come si dice apertamente, era «al tutto difforme». Sull'abito delle cortigiane si veda Muzzarelli, *Guardaroba medievale*, pp. 296-298. Per i bandi cfr. Appendice, pp. 113-114.

<sup>35</sup> Si veda Esposito, *La normativa suntuaria romana*, pp. 147-179.

<sup>36</sup> Rispettivamente b. 1748, reg. I, c. 50; reg. II, c. 89v; reg. I, c. 50v; reg. V, c. 47r.

<sup>37</sup> Rispettivamente b. 1748, reg. I, c. 49v; reg. V, c. 47r; reg. I, c. 53r; reg. IV, c. 82r.

<sup>38</sup> Si veda Paride de Grassi, *Il Diario di Leone X*, p. 85, e p. 126 nota 58.

e quindi in data 22

andò uno terebele banno da parte della Sanctità del nostro signore papa Leone decimo: né cardinale, né signori, né ufficiali non potevano portare arme, donde che fu tanta hobitienza che da poi che furono fatti li papi non ebero tanta hobidienza che niscuno non avevano ardire de portarle per paura»<sup>39</sup>.

In realtà non fu così. Morto Leone X e tre giorni dopo l'elezione di Adriano, che però era ancora all'estero, il collegio cardinalizio confermò la precedente disposizione leonina in data 12 gennaio 1522, cosa questa che suscitò un tale sdegno dei romani i quali «hanno fatto intender a li cardinali che non gli sono subditi né vogliono essere governati da loro», arrivando fino al punto che «in la Minerva è fatta una conjuration di più di 100 gioveni da amazar el governor et el barisello, si vorano tuorli le arme»<sup>40</sup>. È – questo del porto d'armi – un tema cruciale che mi riprometto di trattare in modo più adeguato in altra sede. Per concludere voglio solo ricordare che il primo editto emanato dal nuovo papa fiammingo proibiva sotto gravi pene la detenzione delle armi in città e che l'ultimo bando registrato nella nostra fonte – dell'11 settembre 1523 – proclamato quindi solo pochi giorni prima della morte improvvisa del pontefice (14 settembre) ordinava ancora «quod banniti recedant ab Urbe et arma non deferantur per Urbem»<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Si veda Coste, *Un diario inedito*, pp. 274-275.

<sup>40</sup> Si veda Del Re, *Monsignor governatore di Roma*, p. 19 nota 30. In data 6 aprile 1522 il consiglio comunale emette un decreto di emissione di un bando contro il porto d'armi secondo il mandato e la volontà del governatore, del senatore, dei conservatori, del priore dei caporioni etc. Il decreto è diretta conseguenza dei fatti di sangue avvenuti dopo la morte di Leone X e l'elezione di Adriano VI: si veda *Il Liber decretorum*, p. 212, n. 142. Il 5 maggio venne emanato un decreto perché ogni caporione mobilitasse nel suo rione 100-150 *auxiliarii armigeri* al fine di impedire risse e «scandala que quotidie sunt in Urbe», si veda *ibidem*, p. 216, n. 145b; si veda anche Lanciani, *Storia degli scavi di Roma*, I, p. 271. Il 5 giugno altro decreto in cui fra l'altro si disponeva che si deponessero le armi ad eccezione delle spade, *ibidem*, n. 149.

<sup>41</sup> b. 1749, reg. VI, c. 32v. Per un più ampio approfondimento di questa tematica mi permetto di rinviare al mio saggio *Armi e porto d'armi*; si veda anche Blastenbrei, *Violence, arms and criminal justice*, pp. 74-83.

## Appendice

### Elenco dei bandi<sup>42</sup>

ASR, *Camerale I*, busta 1748

reg. I, *Exitus pecuniarum Camere Apostolice exbursandarum*  
(*papa Leone X*)

- c. 47<sup>r</sup> 1515 lug. 12 pro bapno armorum, / et bapno monetarum<sup>43</sup> (*bandito con 4 tubicini*) 5 g.
- c. 49<sup>v</sup> 1515 dic. 3 pro bapno ne maneant in Urbe qui nullam artem exercent neque stant ad servitia alicuius 2 g.
- c. 50<sup>r</sup> 1515 dic. 3 pro bapno si quis sciat quis d. Tiberium auditorem domini gubernatoris vulneravit, id manifestare debeat 2 g.
- c. 50<sup>r</sup> 1515 dic. 30 pro bapno ne fiant larve<sup>44</sup> 2 g.
- c. 50<sup>v</sup> 1516 gen. 12 pro banno ne occidantur tauri neque fiat adunatio populi 2 g.
- c. 50<sup>v</sup> 1516 feb. 1 pro banno contra blasfematores 2 g.
- c. 51<sup>v</sup> 1516 mar. 18 pro bapno edito sub die VII presentis mensis ne deferantur arma 2 g.
- c. 52<sup>v</sup> 1516 mag. 5 pro bapno quod tantum valeant quaterni albi quantum nigri 2 g.
- c. 53<sup>r</sup> 1516 giug. 23 pro banno ne proiciantur lapides per Urbem 2 g.

reg. II, *Exitus...*

- c. 89<sup>v</sup> 1517 nov. 29 pro preconio ne incedant larve 2 g.
- c. 91<sup>r</sup> 1518 feb. 10 pro tribus bannimentis quod carretterii currant ad bravium 6 g.
- c. 91<sup>r</sup> 1518 feb. 27 pro preconio ne mulieres vadant ad stationes indute vestimentis virilibus 2 g.

reg. IV, *Exitus...*

- c. 76<sup>r</sup> 1518 giu. 16 pro bapno ne expilentur salme feni 2 g.
- c. 76<sup>r</sup> 1518 giu. 29 pro bapno contra impediens equos currentes ad bravium 2 g.
- c. 77<sup>v</sup> 1518 ago. 13 pro bapno quod quilibet possit emere et vendere bestias in mercato qualibet hora
- c. 77<sup>v</sup> 1518 sett. 11 pro preconio ne deferantur arma 2 g.
- c. 78<sup>v</sup> 1518 ott. 6 pro bapno quaternorum expendorum 2 g.
- c. 80<sup>v</sup> 1518 dic. 16 pro bapno substationis domorum d. Petri Pauli de Senis 2 g.
- c. 80<sup>v</sup> 1518 dic. 29 Marianus preco habuit iulios pro secundo preconio substationis bonorum d. Petri Pauli de Senis 2 g.
- c. 81<sup>r</sup> 1519 gen. 5 pro tertio preconio substationis bonorum d. Petri Pauli de Senis 2 g.
- c. 82<sup>r</sup> 1519 feb. 11 pro preconio ne proiciantur ova et marangoli 2 g.

<sup>42</sup> Abbreviazioni per le monete: g.= giuli; b.= bolognini

<sup>43</sup> Quando non diversamente indicato, deve intendersi un solo banditore.

<sup>44</sup> Larve = maschere

reg. V, *Exitus...*

(papa Adriano VI)

- c. 41v 1522 feb. 19 pro bannimento armorum (4 *tubicini*) 2 g.  
c. 42v 1522 apr. 21 pro alio bannimento armorum (4 *tubicini*) 4 g.  
c. 43r 1522 mag. 2 pro bannimento facto pro reperiendis bonis domini Serapice<sup>45</sup> (2 *tubicini*) 2 g.  
c. 43r 1522 mag. 10 pro alio bannimento speciali in regione Montium et Transtiberim pro reperiendis bonis predictis 2 g.  
c. 44r 1522 luglio 10 pro duobus bannimentis solvi iulios 4 4 g.  
c. 44v 1522 ago. 1 pro duobus bannis ex causa pestis pro sanitate 4 g.  
c. 45v 1522 ago. 22 pro banno revocationis salvorumconductuum rev.mi domini camerarii de mandato sacri Collegii 2 g.  
c. 45v 1522 ago. 22 pro alio banno de mandato d. gubernatoris pro reperendo quandam monialem nomine Vischainam que aufugerat ex monastero convertitarum 2 g.  
c. 45v 1522 ago. 30 pro banno armorum post adventum sanctissimi Domini nostri et de mandato sue Sanctitatis 40 b.  
c. 46r 1522 ago. 31 pro banno super tractis frumentorum iam emanato de mandato Sacri Collegii 2 g.  
c. 46v 1522 sett. 9 pro banno contra stuffarolos et rigatterios de non aperiendo stuffas nec vendendo pannos veteres propter periculum<sup>46</sup> et contra parrochianos quod debeant administrare sacramenta infirmis peste, (4 *tubicini*) 40 b.  
c. 46v 1522 sett. 9 pro alio banno in adventu sanctissimi Domini nostri pape, quod expoliarentur vie publice et non fieret rumor 2 g.  
c. 47r 1522 sett. 11 pro banno blasfemie et ludi et contra mulieres inhonestas ne portent habitum romanum<sup>47</sup> nec se vestiant habitu virili 2 g.  
c. 47r 1522 sett. 17 pro banno contra illos qui non habent aliquod exercitium, quod recedant ab Urbe 20 b  
c. 47r 1522 sett. 21 pro banno quod omnes debeant denunciare infirmos commissariis sanitatis et omnes debeant expurgare vias publicas 2 g.  
c. 49r 1522 ott. 25 pro banno emanato quod infecti ire possint per Urbem cum suis signis (4 *tubicini*) 40 b.  
c. 50r 1522 nov. 24 pro banno quod infecti non exirent ex domibus 20 b.  
c. 50r 1522 nov. 24 pro alio banno quod scientes interfectores cuiusdam Alfonsi Cohegni hispani deberent revelare 2 g.  
c. 53r 1523 feb. 16 pro banno emanato contra officiales deputatos super sanitatem, si quis senserit se gravatum ab eis <sup>48</sup> 2 g.  
c. 54r 1523 mar. 3 pro banno emanato contra tabernarios et macellarios de non vendendo carnes tempore quadragesime 2 g.

b. 1.749

reg. VI, *Exitus...*

- c. 30r 1523 lug. 29 pro banno quod stipule (stoppie) non comburantur in campis 20 b.  
c. 32v 1523 sett. 11 pro banno quod banniti recedant ab Urbe et arma non deferantur per Urbem 20 b.

<sup>45</sup> Il suo vero nome era Giovanni Lazzaro *de Magistris*.

<sup>46</sup> Si veda la lettera di Galeotto de' Medici a Firenze dell'8 sett. 1522, in Pastor, *Storia dei papi*, 4/2, p. 699, n. 74.

<sup>47</sup> L'abito tradizionale romano consisteva in una semplice tunica a cui si accompagnava un ampio lenzuolo bianco *ad ammantandum*.

<sup>48</sup> La peste era del tutto spenta ai primi d'agosto 1523, si veda Pastor, *Storia dei papi*, 4/2, p. 81 nota 2.

## Opere citate

- M. Armellini, *Un censimento della città di Roma sotto il ponteficato di Leone X*, in «Gli Studi in Italia», anno 4 e 5, Roma 1882, pp. 7-143 (ripubblicato in *Habitatores in Urbe. The Population of Renaissance Rome/ La popolazione di Roma nel Rinascimento*, a cura di E. Lee, Roma 2006).
- P. Blastenbrei, *Zur Arbeitsweise der römischen Kriminalgerichte im späteren 16. Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 425-481.
- P. Blastenbrei, *Violence, arms and criminal justice in papal Rome, 1560-1600*, in «Renaissance Studies», 20 (2006), 1, pp. 68-87.
- Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio*, V, Torino 1860.
- A. Cirinei, *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», 5 (1997), 1, pp. 81-95.
- J. Coste, *Un diario inedito degli anni 1519-1524*, in *Lunario romano: Rinascimento nel Lazio*, Roma 1980, pp. 263-285.
- N. Del Re, *Monsignor governatore di Roma*, Roma 1972.
- J. Delumeau, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, Firenze 1979.
- M. Di Sivo, *Le costituzioni e i bandi di Sisto V: l'amministrazione della giustizia tra accentramento e crisi dello Stato pontificio*, in «Archivi per la storia», 4 (1991), 1-2, pp. 137-147.
- A. Esposito, *Armi e porto d'armi: un conflitto aperto tra i pontefici e i Romani (secc. XV-inizio XVI)*, in *Congiure e conflitti. L'affermazione della signoria pontificia su Roma nel Rinascimento: politica, economia e cultura*, Atti del convegno internazionale, Roma 3-5 dicembre 2013, a cura di M. Chiabò, M. Gargano, A. Modigliani, P. Osmond, Roma 2014, pp. 407-416.
- A. Esposito, *I "Libri pecuniarum ex condemnationibus" di Roma (sec. XVI). Una fonte inesplorata*, in «Roma nel Rinascimento», 2012, pp. 211-248.
- A. Esposito, *La normativa suntuaria romana tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch*, a cura di A. Esposito, L. Palermo, Roma 2005, pp. 147-179.
- R. Lanciani, *Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità*, I, Roma 1989 (ed. orig. 1902, rist. anastatica).
- P. Larivalle, *La vita quotidiana delle cortigiane nell'Italia del Rinascimento. Roma e Venezia nei secoli XV e XVI*, Milano 1983.
- Il Liber decretorum dello scribasenato Pietro Rutili*, a cura di A. Rehberg, Roma 2010.
- A. Mercati, *Le spese private di Leone X nel maggio-agosto 1513*, in «Atti della pontificia Accademia romana di archeologia. Memorie», s. III, 2 (1928), pp. 99-112.
- M.G. Muzzarelli, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna 1999.
- Paride de Grassi, *Il Diario di Leone X*, a cura di M. Armellini, Roma 1884.
- L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, 4, *Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento e dello scisma luterano dall'elezione di Leone X alla morte di Clemente VII (1513-1534)*, parte I, *Leone X*, Roma 1960; parte II, *Adriano VI e Clemente VII*, Roma 1956.
- A. Petrucci, *Premessa*, in *Bononia manifesta. Catalogo di bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, a cura di Z. Zanardi, Firenze 1996.
- C. Re, *Statuti della città di Roma*, Roma 1880.
- Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma*, 7 voll., Roma 1920-1958.

### Abstract

La fonte per questa ricerca sono i superstiti 6 registri contabili per gli anni 1515-1523, dove furono annotate, oltre alle sanzioni pecuniarie inflitte (ed effettivamente riscosse) per i reati commessi nella città di Roma, le spese "di giustizia", tra cui sono comprese quelle per i pubblici banditori. Ed proprio sui bandi che si concentra l'attenzione del saggio, 43 bandi (non tramandati da altre fonti) di cui viene indicata solo la materia ma non ne viene riportato il testo. Gli argomenti trattati sono diversi: mentre una minoranza riguarda situazioni peculiari, solo tre bandi sono relativi alle monete, mentre è attestato un numero significativo di disposizioni che

furono emanate in occasione della pestilenza del 1522, ma soprattutto la gran parte dei bandi attiene all'ordine pubblico nella sua accezione più ampia. Altri comportamenti sanzionati dai bandi sono i travestimenti in periodo non carnevalesco, la bestemmia, il gioco d'azzardo. Non c'è dubbio però che la parte del leone è costituita dalle disposizioni sull'ordine pubblico in senso stretto, e ben otto bandi riguardano la detenzione delle armi, uno dei punti di conflitto tra papi e popolo romano.

*The bando as communication*

The source for this research is the set of six surviving ledgers from 1515 to 1523, where fines imposed (and actually collected) for crimes committed in the city of Rome were registered, as well as "law" expenses, including those for public town criers. This study actually focuses its attention on 43 proclamations (not handed down by any other source), bearing only the indication of the matter and no transcription of the text. These proclamations pertain to many subjects: peculiar situations are the concern of a small number of them, only three are dedicated to the coins, while a significant group was introduced after the pestilence of 1522, but the majority mainly focuses on public order matters in its widest meaning. Other behaviours sanctioned by proclamations were disguising during non-carnival periods, cursing and gambling. But without any doubt the lion's share is represented by public order provisions in a strict sense, and eight of them regard arms possession, a main source of clash between popes and the Roman people.

*Keywords:* Early Modern Times; 16<sup>th</sup> Century; Rome; Bando (Bannishment act); Government.

Anna Esposito  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
anna.esposito@uniroma1.it